UNA SENTENZA DI CINQUANTASEI PAGINE

La condanna di padre Balducci motivata dalla corte d'appello

Attribuito falsamente alla Chiesa un pensiero diverso da quello che normalmente essa ha manifestato attraverso la parola dei suoi reggitori e gli scritti dei suoi teologi - Ricorso alla frode nell'assolvimento del delicato compito di informazione

La motivazione della sentenza della corte di appello di Firenze (che il quindici ottobre condannò padre Ernesto Balducci a otto mesi di reclusione e il giornalista Leonardo Pinzauti a sei mesi di reclusione, con il solo beneficio della condizionale) è diventata ufficiale ieri mattina alle dieci, quando è stata depositata alla cancelleria penale con tutte le formalità volute dalla legge. L'opinione dei giudici che hanno pronunciato la sentenza di condanna (presidente dottor Serra, consiglieri dottor Balsamo, dottor Bellandi, dottor Casalotti e dottor Alessandri), aderendo alle tesi d'accusa propugnate dal sostituto procuratore generale dottor Mazzanti, è contenuta in cinquantasei pagine, nelle quali sono esaminati i molteplici aspetti, non esclusi quelli filosofici, etici, teoretici, teologici della vicenda processuale.

Il documento si apre con una rapida storia delle ragioni che hanno originato il processo: condanna dell'obiettore di coscienza cattolico Giuseppe Gozzini, commento di don Luigi Stefani su *La Nazione* e controcommento polemico di padre Balducci sul quotidiano diretto dal Pinzauti; denuncia del religioso e del giornalista da parte di alcuni cittadini e del comando militare territoriale; archiviazione del procedimento, richiamo degli atti da parte del procuratore generale, rinvio a giudizio e processo davanti al tribunale con assoluzione «perchè il fatto non sussiste»; impugnazione della procura generale e nuovo processo in corte d'appello.

Il fatto che l'articolo di padre Balducci si riferisse a una condanna pronunciata due giorni prima dal tribunale militare nei confronti di un militare responsabile di «disobbedienza» e che costituisse risposta alla nota di don Stefani, esclude che la tratazione dello scolopio abbia avuto — secondo la sentenza motivata — carattere di discussione generica sui piano teoretico, ma è chiaramente in relazione col dibattuto problema e con i riflessi relativi al nostro Paese.

Rispetto delle leggi

«Pur avendo — dice infatti la sentenza — lo scritto di padre Balducci una apparente funzione informativa e non già anche istigatrice dell'opinione pubblica, è manifesto però che la stessa elevatissima autorità spirituale della fonte cui vengono attribuiti insegnamenti, moniti e giudizi potrebbe impressionare e turbare la coscienza del pubblico e specie di quei lettori che fossero sinceri e devoti cattolici, di modo che essi — pur non essendovi incitati direttamente dallo scrittore — potrebbero ritenersi moralmente e religiosamente spinti e vincolati a seguire la creduta dottrina morale della Chiesa» e «sarebbero portati ad aborrire come manifestazioni di nazionalismo pagano da cui non vorrebbero essere contaminati, il combattere per la patria in una guerra totale o in altra guerra che magari potrebbe anche essere non ingiusta ma che ingiusta venisse da loro erroneamente stimata».

Nell'articolo di padre Balducci, secondo la sentenza «si esprimono esempi degli insegnamenti che imporrebbero una condotta contraria a norme inderogabili e penalmente sanzionate dal nostro Stato e vi si rinviene altresì una esaltazione di fatti che violano le stesse leggi». E prosegue: «Nessun pregio di fronte al nostro diritto hanno le varie considerazioni che si leggono nell'articolo del Balducci a giustificazione ed esaltazione della disobbedienza del cittadino; ed anzi le medesime si risolvono in grave fuorviamento e diseducazione civica della pubblica opinione, con pregiudizio del senso di tranquillità e sicurezza della collettività, in relazione al buon assetto e al regolare andamento del vivere civile».

Dopo aver notato come la Costituzione impone il rispetto delle leggi e pone all'articolo 52 la difesa della patria come un «sacro dovere» del cittadino, la sentenza così dice: «E' lecito affermare che alla stregua dell'etica di cui è informato il nostro ordinamento democratico, è immorale proprio quel rifiuto d'indossare la divisa militare che invece nello scritto del Balducci è presentato come manifestazione della più elevata morale cristiana. Inammissibile è poi il potere di sindacato sulla giustezza della guerra che nell'articolo incriminato si vuol riconoscere al singolo cittadino» in considerazione che «è la stessa legge fondamentale dello Stato che assicura la giustizia delle eventuali future guerre che potrebbero essere combattute dalla Repubblica italiana».

La corte ha tenuto conto (esaminando il pensiero della Chiesa sui problemi della guerra e dell'obiezione di coscienza) di encicliche, discorsi, lettere apostoliche, articoli di riviste, libri compilati da ecclesiastici. La sentenza cita larghi passi di testi di Pietro Palazzini, dei gesuiti padre Bruccueler e padre Messineo (il quale definì l'obiezione di coscienza «una questione sulla quale da tempo si sono pronunciati in modo negativo i moralisti cattolici che l'hanno presa in considerazione») e, confrontando la letteratura cattolica in proposito, nota come le conclusioni di padre Balducci siano gravemente inesatte essendovi egli pervenuto «attribuendo alla coscienza una illimitata autonomia».

Dovere etico-religioso

Tenuto conto di varie opinioni dei Pontefici e ricordato un discorso di Pio XII ai granatieri di Sardegna, la sentenza prosegue: «La corte ritiene che alla stregua della teologia morale cattolica, il cittadino il quale presta servizio militare in pace o in una guerra giusta, in obbedienza alla chiamata alle armi, non compia un'azione indifferente per la morale cattolica, ma adempia ad un proprio dovere etico-religioso in osservanza di una norma dello Stato che vincola la sua coscienza, mentre il cittadino il quale trasgredisce allo stesso ordine opererebbe contro la legge dello Stato e contro la morale teologica pur se rispettivamente ritenesse il servizio militare contrario ai suoi doveri di cattolico». Proseguendo nell'esame del pensiero degli autori cattolici, la sentenza constata che «non esiste dunque secondo la Chiesa quell'assoluto vincolo che contro il servizio militare e, in nome della stessa Chiesa, il Balducci vorrebbe imporre alla coscienza dei cattolici in caso di guerra totale, pur quando essi militassero nel campo della nazione che difende il proprio diritto».

«Il Balducci — dice più avanti il severo commento dei giudici di appello — rappresenta in modo ben diverso il pensiero della Chiesa. Non prospetta neppure al lettore il vincolo morale che impegna la coscienza del cattolico a ubbidire nè il principio della presunzione di diritto in favore della legittima autorità ed anzi fa apparire l'atteggiamento della Chiesa come agnostico (nei casi al di fuori di quello di guerra ingiusta) o contrario all'obbedienza all'autorità (ipotesi di guerra ingiusta), senza altre alternative, ed eccita nel lettore una preconcetta diffidenza sulla giustizia di qualsiasi eventuale guerra del futuro. In tal modo il Balducci, al contrario di quanto fa la dottrina cattolica, comincia col predisporre nel pubblico uno stato psicologico non solo non favorevole, ma aprioristicamente avverso e di sfiducia nei confronti della legittima autorità».

Istigazione a delinquere

«Anzi il Balducci incoraggia — prosegue la sentenza — a procedere sulla strada del più spinto e sprovveduto soggettivismo, in quanto nega in modo semplicistico che il cittadino non possa giudicare da solo sulla liceità della guerra e invece correlativamente afferma che anche la diserzione nè di un solo cittadino può assumere, per chiarezza di testimonianza, un valore decisivo».

«Constatata la profonda divergenza tra la sostanza del pensiero della Chiesa quale viene comunemente insegnata e le ben diverse proposizioni con le quali viene reso nell'articolo di padre Balducci» e notato anche come il religioso «non abbia affatto presentato come una valutazione personale del principio cristiano la disciplina etica da lui illustrata sui rapporti fra lo Stato e il cittadino chiamato alle armi, ma ha esposto tale disciplina come se fosse quella pacificamente accettata dall'intera Chiesa, senza rendere minimamente palese il grave contrasto in cui la sua esposizione si trovava con i precetti insegnati dalla generalità dei teologi e dei moralisti cattolici antichi e contemporanei», la sentenza afferma che nell'articolo «viene falsamente attribuito alla Chiesa un pensiero diverso da quello che normalmente essa ha manifestato attraverso la parola dei suoi reggitori e gli scritti dei suoi teologi».

Escluso che padre Balducci sia incorso in errore (data la sua preparazione culturale specifica), la sentenza dice che «egli consapevolmente ha attribuito alla Chiesa un pensiero che sapeva non essere quello che i suoi teologi e moralisti avevano elaborato. E poichè ogni azione umana deve avere una causa, il movente della sorprendente condotta del Balducci, che ha voluto varare sotto l'apparente etichetta del vero insegnamento della Chiesa opinioni proprie personali, non può essere ravvisato altro che nell'interesse a dissimulare che si trattasse di suoi assunti, ricorrendo alla simulazione di una fedele esegesi del pensiero della Chiesa. Potrà apparire stupefacente — prosegue la sentenza — e doloroso che un sacerdote il quale dovrebbe essere esempio di condotta ineccepibile abbia fatto ricorso alla frode nell'assolvimento del delicato compito di informazione dei lettori» ma tale comportamento può trovare spiegazione «nell'intento di prevalere nella tacita polemica con don Stefani, conseguendo così più facilmente l'approvazione del pubblico e l'adesione dello stesso alle sue idee e ai suoi incitamenti».

Chiarite le ragioni per cui non solo l'*apologia di reato* (ultima parte dell'articolo 414 del codice penale) ma l'intero articolo del codice, cioè la previsione dell'*istigazione a delinquere* si attagli perfettamente alle frasi di padre Balducci relative alla diserzione, la sentenza della corte ha aggiunto alcune osservazioni sulla libertà di opinione: «Indubbiamente — scrivono i giudici — il Balducci come qualsiasi altra persona aveva il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero per mezzo della stampa» ma «il diritto soggettivo in questione e la funzione della stampa incontrano un naturale e inderogabile limite nel dovere di rispettare l'ordine giuridico stabilito nei rapporti tra l'individuo e la collettività. In particolare, se la facoltà di comunicare ad altri notizie ed idee viene esercitata contro un pubblico interesse protetto da norma penale, cessa la causa giustificativa della tutela del diritto soggettivo pubblico riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione e si ha non un lecito esercizio, ma un abuso di quel diritto».

Fine fazioso

«L'esaltazione del reato commesso dall'obiettore di coscienza — dice la sentenza concludendo — e il perentorio incitamento a disertare, rappresentano nell'articolo del Balducci degli sconfinamenti dalla sfera di legittimo esercizio del diritto soggettivo e offendono una alcuna necessità il bene dell'ordine pubblico tutelato dall'articolo 414 del codice penale. Inoltre tale abuso, commesso in occasione dell'esercizio del diritto è aggravato dalla simulazione, mirante a fare più facilmente presa sul pubblico, che l'autore dello scritto riferisse il vero pensiero della Chiesa mentre in realtà esprimeva idee proprie».

«L'eccesso dai limiti di esercizio del proprio diritto di informare e orientare i lettori — annota ancora la motivazione — accompagnato dalla mancanza di obiettività e di veridicità, fu posto in essere dal Balducci con piena consapevolezza ed intenzione, al fine fazioso di far prevalere più sicuramente nel pubblico le sue tesi personali come se fossero dottrina della Chiesa e perciò egli non può invocare alcuna causa di giustificazione della propria condotta, nemmeno sotto l'aspetto putativo».

F. A.

ALLA CORTE DI ASSISE DI SALERNO

Avvelenò il professore che voleva lasciarla

«Solo poche gocce, per non farlo patire» - La vittima, amante «ufficiale» della moglie di un preside, intendeva sposare una sedicenne - Sbagliò dose?

Salerno, 15 novembre.

Maria De Cesare, una vedova di quarantacinque anni, piccola, grigia, di modesta condizione sociale, sarà tradotta lunedì davanti alla corte di assise di Salerno per rispondere di omicidio volontario, aggravato dall'uso del veleno e dalla prestazione d'opera, un reato che prevede la pena dell'ergastolo.

Lei, però, non ha mai confessato di aver voluto uccidere. «Versai poche gocce di veleno nel caffè — dichiarò al giudice istruttore — pensando che sarebbero appena bastati a farlo star male. Volevo soltanto che lui non partisse, non desideravo che morisse. Io gli volevo bene!».

«Lui» era il professore Cassio Izzo, di trentadue anni, agronomo, che insegnava da «incaricato» in un istituto tecnico di Eboli. Il giorno in cui bevve il caffè contenente l'anticrittogamico «Kell E-20», era il 13 ottobre 1950. L'Izzo stava preparando la valigia nella sua villetta di scapolo a Pagani, piccolo centro industriale in provincia di Salerno. L'indomani mattina avrebbe dovuto sostenere a Roma degli esami orali del concorso per la cattedra di estimo e contabilità presso gli istituti tecnici per geometri.

«Era allegro, fischiettava, lo aspettavo già da tempo che lui volesse rompere col passato — raccontò la vedova all'inquirente —; perciò decisi di chiedergli se per caso non avesse deciso di scapparsene a Roma con la sua amante ufficiale, Anna Famiglietti, la moglie del preside. Ma la mia domanda invece di irritarlo lo mise di buon'umore. Scoppiò a ridere, poi sempre ridendo mi insultò: "Montanara, ignorante — mi disse — io se vinco il concorso, mi sposo una ragazzina, una che abbia quindici o sedici anni. Tu e quell'altra sarà meglio che vi leviate certi grilli dalla testa". Fu allora che corsi ad avvelenare il caffè. Ma, ripeto, lo feci proprio per impedirgli di partecipare al concorso, non per ammazzarlo».

Cassio Izzo, Maria De Cesare e Anna Famiglietti

Anna Famiglietti, l'altra punta del triangolo, è figlia di Alfonso Mauro, un agiato possidente che per molti anni fu segretario comunale di Pagani (si dimise quando sua figlia venne pubblicamente additata come l'amante del professor Izzo). Il marito è preside di un istituto tecnico.

Cassio Izzo l'aveva conosciuta nella adolescenza. Lei diciottenne frequentava l'ultimo corso magistrale, lui, bambino di dieci anni, era alla quinta elementare. Otto anni di differenza a quell'età sono un abisso. «Ma tra noi — racconta la Famiglietti — gli otto anni non impedirono che si stabilisse una forte corrente di simpatia. Le vicende della vita ci separarono. Io sposai Vittorio Famiglietti ed ebbi due bambine, Silvana e Gigliola. Trascorsero dieci anni. Nel 1948 lui si presentò a casa mia, per chiedere a mio marito consigli sulla carriera che avrebbe dovuto intraprendere».

«Lo riconobbi subito e rimasi turbata. Un giorno che mio marito era assente, finii per cedere alle premure di Cassio. In seguito mi dedicai a lui con tutta me stessa, gli pagai la tassa d'iscrizione all'università e le rate successive; vendetti un terreno che era di mia proprietà ricavandone nove milioni. Il mio sentimento per lui si coloriva di una venatura d'amore materno: non era soltanto una attrazione fisica a farmi fare ciò che facevo ma anche il bisogno di aiutarlo, di seguirlo, di stargli vicino».

Nel 1953 Cassio Izzo, che sino ad allora aveva abitato in casa di due anziane signorine, dovette provvedere — per la morte di una di esse — a procurarsi un alloggio. Per qualche tempo andò ad abitare in una casetta a pianoterra molto angusta, arredata a spese della Famiglietti; poi potè avere una villetta a due piani costruita sempre con l'aiuto della generosa amica. Non c'era più nulla che potesse frenare la moglie del preside, che apprese l'adulterio solo quando gli pervenne una lettera anonima.

Anna Famiglietti ormai non avrebbe più rinunciato al suo legame extra-coniugale, che si era notevolmente rinsaldato dopo la nascita di un bimbo, sicuramente figlio dell'Izzo, perchè concepito durante una lunga assenza del preside.

Il preside dovette essere ricoverato in una casa di salute; Silvana e Gigliola, le due figlie adolescenti andarono a stare con i nonni materni. Anna Famiglietti decise di chiedere la separazione legale e tentò di persuadere l'amante a vendere la villetta per acquistare due appartamenti a Salerno ove si sarebbero trasferiti. Ma l'agronomo, che probabilmente cominciava ad essere stanco di quella relazione, prese tempo e disse che doveva pensare innanzitutto al concorso.

Da tre anni, intanto, Cassio Izzo aveva allacciato una relazione segreta con la Maria De Cesare, senza preamboli romantici, prettamente «domestica». La De Cesare svolgeva mansioni di cameriera-governante, ma non aveva compensi in danaro. Anzi talvolta era lei a far fronte a certi impegni del «padrone» con le diciassettemila lire della pensione di guerra. Tollerava la presenza quasi quotidiana nella villetta della amante ufficiale e altre umiliazioni. L'importante per lei era di rimanere accanto al giovane del quale si innamorava sempre più.

Quando vide crollare il suo mondo di sogni, costruito tra il fornello a gas e l'aspirapolvere, volle correre ai ripari con l'anticrittogamico.

Sbagliò veramente dose?

E' quello che dovranno stabilire da lunedì i giudici di Salerno.

Salvatore Maffei

CHIESTI QUINDICI ANNI PER IL PRESIDE LATITANTE

E' imputato di peculato e truffa - Le pene proposte per altre sei persone, tra cui tre religiosi, coinvolte nella vicenda

Torino, 15 novembre.

Con la requisitoria del pubblico ministero dottor Bruno Caccia è continuato oggi il processo a carico del professor Eduardo Galgano, ex preside dell'istituto professionale «Plana» di Torino, imputato di peculato, truffa continuata aggravata, concussione, falso materiale e ideologico in atti pubblici e privati, falsa testimonianza e soppressione di documenti.

Con il professor Galgano, che è latitante, sono comparse in giudizio altre sei persone implicate nei fatti scoperti cinque anni or sono nell'istituto «Plana».

Nella sua requisitoria, il pubblico ministero, dopo aver affermato che l'intero settore contabile della scuola era «organizzato sulla falsità», ha ricordato che il professor Galgano, con la collaborazione della segretaria dell'istituto, Maria Luigia Perone, e di Vincenzo Mancuso, di 29 anni, che riconobbe come sua una firma apocrifa, si è reso responsabile, fra l'altro, dell'invio al provveditorato agli studi di elenchi inesatti dei docenti e dei corsi, alcuni dei quali inesistenti, e della compilazione di tabelle di compensi alterate, nonchè di apposizione di firme false su assegni bancari.

Il dottor Caccia ha concluso la sua requisitoria chiedendo la condanna del professor Galgano a dodici anni di carcere (di cui uno condonato) e 500 mila lire di multa, e della Perone a un anno e 6 mesi.

Il pubblico ministero ha poi chiesto 9 mesi di reclusione con i benefici di legge per i tre religiosi Cirillo Bergamaschi, Francesco Maffei e André Alotto, accusati di favoreggiamento, avendo ospitato alla Sacra di San Michele il professor Galgano nel periodo in cui era ricercato dalla polizia.

Ha proposto infine l'assoluzione per amnistia del Mancuso, e con formula dubitativa di un altro religioso, il padre rosminiano Pietro Tamburelli.

Denuncia un cacciatore per un merlo cambiato

I gorgheggi del pennuto hanno tradito l'autore della sostituzione - La vicenda è finita in pretura

Brescia, 15 novembre.

Una vertenza per «sostituzione di pennuto» sarà portata all'esame del pretore nei prossimi giorni.

La vicenda è sorta a Pezzaze, paesino della Val Trompia, dove un cacciatore che possedeva un merlo, apprezzatissimo come uccello da richiamo per la sua eccezionale canorità, aveva constatato recentemente che il pennuto era da qualche tempo ammutolito.

Lo stesso cacciatore aveva anche notato che un suo collega, vicino di casa, ostentava in una gabbia un merlo vivacissimo che si sbizzarriva in continui e prolungati gorgheggi.

Sortogli il dubbio che fosse stata effettuata la sostituzione dell'uccello, il cacciatore, sapendo che il suo merlo aveva subito la frattura di una zampa, presentò un esposto, facendo compiere anche un esame radiografico, dal quale è risultato che il merlo in possesso del cacciatore concorrente presenta effettivamente le tracce di una frattura ormai saldata.

Dopo questo accertamento, è avvenuta una denuncia al pretore che ora dovrà decidere.